



Relazione al progetto di legge "Istituzione Parco Marino Regionale Scogli di Isca"

La Regione Calabria promuove l'istituzione di aree protette per il conseguimento di una gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, del rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale e della conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici.

L'ambiente marino costituito dagli Scogli di Isca, posizionati in un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese, tra i comuni di Amantea e Belmonte, costituisce, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.10 del 14/07/2003 "Norme in materia di aree protette", un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo. L'area in oggetto è interessata dalla presenza di un SIC, Sito di Interesse Comunitario (Codice Sito Natura 2000 IT9310039), ai sensi della Direttiva Habitat 43/92/CEE.

L'area immediatamente intorno ai due Scogli di Isca, a circa 800 metri dalla costa, per un'estensione di circa 69 ha, costituisce l'Oasi blu di Isca. Gli scogli costituiscono la rimembranza di un antico promontorio che costituiva il lato Nord del golfo di Amantea, già noti ai tempi di Omero, forse ciò che resta delle misteriose "Insulae Oenotrides". Sullo sfondo dell'Oasi, in alcuni periodi (tra ottobre e dicembre), risultano splendide e suggestive le immagini dell'arcipelago delle isole Eolie con in primo piano il vulcano di Stromboli in perenne attività, e che in epoche remote gli valse il nome di faro del Mediterraneo.

L'istituendo Parco Marino Regionale ha lo scopo, non solo di preservare uno degli ambienti marini più affascinanti della costa tirrenica, ma soprattutto, rappresenta l'esempio di come si possa egregiamente coniugare conservazione con fruizione e divulgazione: i nostri mari rappresentano infatti un serbatoio di varietà e ricchezza, un inestimabile tesoro sommerso, uno scrigno da custodire e preservare per l'inestimabile suggestione del paesaggio e per l'ingente ricchezza di natura e biodiversità.

L'area presenta un alto grado di vulnerabilità, per pesca a strascico anche sotto costa, ancoraggi non su boe fisse, soffocamento dovuto ai residui di una cava che scarica a mare.


Oltre ai due grandi faraglioni che daranno il nome al Parco Regionale Marino, sui quali sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi, è presente, sui fondali, uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizza i fondali una estesa prateria di *Posidonia climax*, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione per il notevole deposito di detriti. Ma vi ritrovano anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.

Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, ecc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni.


L'area marina è zona di passaggio per delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie *Caretta caretta*.

Ai fini della valorizzazione e protezione dell'istituendo Parco Marino Regionale Scogli di Isca, è necessaria una riqualificazione ambientale del Fiume Verri e procedere alla rimozione dei rifiuti e alla pulitura delle micro-discariche presenti nell'alveo del fiume.

IL Dirigente Generale
Dott. Giuseppe Graziano



L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente
On.le Diego Tommasi



Allegato alla deliberazione
n. 638 del 20 SET. 2007

REGIONE CALABRIA

ISTITUZIONE PARCO MARINO REGIONALE
"SCOGLI DI ISCA"

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca"

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/2003 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", nei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, di seguito denominato parco.
2. Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 10/2003 come parco marino.

Art.2

Descrizione dell'area

1. L'ambiente marino costituito dagli Scogli di Isca ricade tra i Comuni di Amantea e Belmonte, sul versante tirrenico della costa calabrese. L'area è posizionata a circa 800 metri dalla costa, per un'estensione di circa 69 ha e presenta due scogli affioranti, conosciuti rispettivamente come "Isca Grande" ed "Isca Piccola". Essi si differenziano, oltre che per la dimensione del loro perimetro, anche per la diversa quota batimetrica: 25 metri per Isca Grande e 21 metri per Isca Piccola.
2. Sugli Scogli di Isca, che daranno il nome al Parco Regionale Marino, sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi. I fondali sono caratterizzati da uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizzano i fondali una estesa prateria di *Posidonia climax*, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione per il notevole deposito di detriti. Ma vi ritrovano anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.
3. Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, ecc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni. L'area marina è zona di passaggio per delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie *Caretta caretta*.

Art. 3

Finalità del parco

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
 - a) La conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) La tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - c) La salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
 - d) La conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) La fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4

Perimetrazione

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:20.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5

Ente di gestione del parco

1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della L.R. n. 10/2003, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. n. 10/2003.
3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 394/1991, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 10/2003, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. A) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 6

Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della L.R. n. 10/2003:
 - a) Piano per il parco;
 - b) Regolamento del parco;
 - c) Piano pluriennale economico e sociale.
2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della L.R. n. 10/2003.
3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/2003, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.
4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 10/2003, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 10/2003.

Art. 7

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla L.R. n. 10/2003, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 10/2003, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:
 - a. regolamentazione dell'attività subacquea;
 - b. regolamentazione della pesca;
 - c. regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli eventuali oneri, derivanti dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, in sede di legge finanziaria regionale.
2. Qualora i fondi nell'anno finanziario in corso non vengano impegnati completamente, la parte restante sarà utilizzata l'anno successivo entrando a far parte della somma indistinta del capitolo medesimo.
3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente stabilita con legge di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.